

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05407/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, e Carla Cappiello, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC dei
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di San
Bernardo, 101;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è
domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che “... le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

quanto ai motivi aggiunti:

- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in data 28 dicembre 2020, nella parte in cui dispone la “Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico” già approvate in data 17 aprile 2020 dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, i difensori delle parti in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;

Considerato che, all'esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza in quanto:

- il par. I.8 delle impugnate Linee Guida, adottate con il Decreto del MIT 17 dicembre 2020, impugnato con motivi aggiunti, riservano in via esclusiva ai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 d.P.R. 6 giugno 2001. N. 380, anche le "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti" con previsione che, a differenza di quanto argomentato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella nota del 1 aprile 2021, non appare "mera e necessaria applicazione del modificato testo dell'articolo 59 del DPR 380/01" il cui testo, invece, si limita a prevedere che *"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:.... prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"*;

- la surriportata norma primaria, pertanto, contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le cd. prove non distruttive *in situ* su strutture esistenti, dunque al più "in aggiunta" ai soggetti già legittimati a svolgere tali accertamenti e non già "in sostituzione" degli stessi;

- di conseguenza i provvedimenti impugnati e gli atti ad essi presupposti appaiono del tutto privi di motivazione e di istruttoria quanto alla restrizione in parola, introdotta per la prima volta con le citate Linee Guida rese esecutive con l'impugnato DM 17 dicembre 2020;

Apprezzato:

- il *periculum in mora* derivante agli iscritti all'Ordine ricorrente dalla perdurante

efficacia dei provvedimenti impugnati, consistente nella estromissione degli stessi dall'intero mercato dei servizi tecnici inerenti alle prove non distruttive;

Ritenuto:

- di accogliere l'istanza cautelare, in ragione di quanto sopra, sospendendo per l'effetto l'efficacia degli atti impugnati;
- di compensare le spese della presente fase;
- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO